



federazione italiana per il superamento
dell'handicap

**Audizione
Camera dei Deputati
Commissione VII e XII**

**Schemi di decreti attuativi della Legge 107/2015
(Atti del Governo n. 377, 378, 380, 384)**

*Memoria della Federazione Italiana
per il Superamento dell'Handicap*

30 gennaio 2017

CRITICITÀ DEI DECRETI ATTUATIVI DELLA L. 107/2015 IN TEMA DI MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELL'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITÀ'

La materia della tutela dei diritti delle persone con disabilità è regolata nell'ordinamento italiano dalla L. 18/2009, di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006

In aderenza alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, recepita dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il sistema nazionale educativo e di istruzione fa proprio ed adotta la definizione di disabilità contenuta nella lettera e) della premessa della Convenzione stessa, laddove si dice che *"la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base di uguaglianza con gli altri"*, nonché la definizione di persone con disabilità dell'articolo 1 della Convenzione, ossia *"coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri"* e conseguentemente viene adottata la definizione di alunno e studente con disabilità. Pertanto, ogni altra definizione è da considerarsi non più utilizzabile.

Lo Schema di Decreto Legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (*Atto del Governo n. 378*), approvato dal Governo lo scorso 14 gennaio e sottoposto ora a Parere Parlamentare, è da adottarsi in attuazione della Delega conferita all'Esecutivo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), della Legge 107/15 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) sulla *"promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione"*.

Nello schema di decreto non si rileva alcuna reale novità migliorativa, al contrario, rispetto alla legislazione vigente si riscontrano peggioramenti che di fatto ostacolano l'inclusione e il diritto a un'istruzione di qualità degli alunni con disabilità, sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.

FISH, e con essa FAND, è sempre rimasta nel solco delle indicazioni contenute nella proposta di legge per il miglioramento dell'inclusione scolastica, Atto Camera 2444, richiedendo la sua trasposizione integrale all'interno del decreto delegato quale condizione per l'assenso al decreto stesso.

A ciò si deve aggiungere che la delega al punto 5) prevedeva la *"revisione delle certificazioni"* e non già la revisione dell'intero sistema di accertamento ai fini scolastici. Fermo restando il rischio di incorrere in un eccesso di delega, in ogni caso il decreto delegato avrebbe dovuto considerare in maniera attenta e puntuale i condivisi esiti del **Gruppo di Lavoro 1 dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in tema di riforma delle certificazioni di disabilità anche ai fini scolastici, confluito nell'emanando Il Programma d'azione biennale del Governo sulla disabilità**. Purtroppo, alcuni concetti si ritrovano ripresi solo per *"slogan"* e senza una visione coerente ed organica rispetto ad un percorso di inclusione condiviso tra i vari attori sociali e sanitari, ad ogni titolo coinvolti, con il serio rischio di creare **in tal modo notevoli incongruenze in materia di riconoscimento della condizione di disabilità**.

Per favorire il confronto più ampio e partecipato, sia FISH che FAND hanno più volte, nel tempo, sollecitato, con specifiche richieste, la convocazione dell'Osservatorio Miur. Tale richiesta non ha mai avuto riscontro, se non limitatamente ad una riunione del più ristretto Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio stesso, convocata il 26 luglio 2016, in cui sono stati solo riferiti sinteticamente alcuni possibili contenuti del decreto sull'inclusione, presentati, tra l'altro, come non definitivi e senza alcuna formulazione in termini giuridici.

Da ultimo, al nuovo Ministro appena insediato è stata inviata dal presidente FISH richiesta urgente di immediato incontro per affrontare i temi della delega.

Purtroppo anche questo invito è rimasto, ad oggi, ineso e ci si trova con **uno schema di decreto che, ignorando sistematicamente le istanze e le proposte di FISH e FAND, non è stato assolutamente condiviso con il mondo associativo rappresentativo delle persone con disabilità e delle loro famiglie**, anche in chiaro dispregio di quanto previsto dall'articolo 4.3 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, circa l'obbligo di

coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità in tutti gli atti *“relativi a temi concernenti le persone con disabilità”*

Ulteriore grave criticità deriva dal fatto il 14 gennaio 2017 il Governo ha anche approvato, nell'ambito della più ampia attuazione della Legge n. 107/2015 gli ulteriori schemi decreto :

- 1) sulla valutazione delle competenze degli alunni (Atto di Governo n. 384) che determina una grave criticità per quanto riguarda proprio la valutazione inerente gli alunni con disabilità, alla fine del primo ciclo di scuola secondaria;
- 2) sulla formazione del personale scolastico (Atto Governo n. 377) che, con particolare riguardo alla formazione iniziale dei docenti curricolari nella scuola secondaria, non garantisce alcuna preparazione di base sulle didattiche inclusive ;
- 3) sul sistema integrato di istruzione ed educazione dalla nascita fino all'età di 6 anni (Atto Governo n. 380), in cui manca una chiara previsione del diritto delle bambine e dei bambini con disabilità ad accedere sempre e con priorità al servizio integrato di educazione e di istruzione.

Ulteriori constatazioni critiche di Fish di carattere generale sono inerenti a:

- **l'incongruenza dello schema di decreto 378 rispetto alla stessa Legge 107/15,**
- **il ricorrente ricorso, negli schemi di decreti, alla formula “nei limiti delle risorse disponibili”, che di fatto condizionano e negano diritti,** beffando le aspettative degli studenti e delle famiglie,
- i numerosi **elementi critici, di cui si riportano i principali nelle pagine seguenti.**

Punti irrinunciabili per FISH su Atto Governo n. 378:

1. **partecipazione di tutti gli attori (persona con disabilità, famiglia enti locali e sanitari) alla formulazione del profilo di funzionamento ed alla quantificazione delle risorse.** (oggetto nell'allegato 2 delle proposte di emendamenti nn. 12-14-15-18-19-20-33).;
2. **coerenza organizzativa, di contenuti e di partecipazione tra Pei e progetto individuale, e forte strutturazione degli stessi progetti attraverso il sussidio e la consulenza dei centri territoriali di supporto (CTS) e centri territoriali per l'inclusione (CTI)** (oggetto nell'allegato 2 delle proposte di emendamenti nn. 9-10 – 18-21-24-33).
3. **Concreta realizzazione della continuità didattica, in particolare dei docenti per il sostegno, sullo stesso alunno con disabilità** (oggetto nell'allegato 2 delle proposte di emendamenti nn. 26 – 29-30)
4. **Declinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in tema di inclusione scolastica ed espressa indicazione delle modalità per la loro piena attuazione, ivi compresa l'accessibilità e la fruibilità, indipendentemente dal tipo di disabilità, alle informazioni, attività, programmi, servizi, ausili ed ambienti,** (oggetto nell'allegato 2 delle proposte di emendamenti nn. 9 – 24 -33).
5. **Tetto massimo inderogabile di 22 alunni per classe di ogni ordine e grado, in presenza di uno con disabilità grave o due con disabilità non grave** (oggetto nell'allegato 2 delle proposte di emendamenti nn. 4-5)

Punto irrinunciabile per Fish su Atto Governo n. 377:

1. **Formazione iniziale sulle didattiche inclusive per tutto il personale scolastico, in particolare per i docenti curricolari di scuola secondaria;**

Punti irrinunciabili per Fish su Atto Governo n. 380:

1. **Riconoscimento del ruolo educativo degli asili nido (0-3 anni), esplicitazione del diritto all'istruzione precoce sul territorio nazionale dei bambini con disabilità di età 0-6 con priorità di accesso degli alunni con disabilità ai sensi di quanto previsto dalla legge 104/1992, in modo uniforme sul territorio nazionale;**

Punti irrinunciabili per Fish su Atto Governo n. 384:

1. **Ripristino dei criteri di valutazione di tutti gli alunni con disabilità nella scuola del primo ciclo secondo i principi indicati nell'articolo 16 comma 1 e 2 della Legge n. 104/992**

In mancanza del recepimento di tali principi irrinunciabili la Fish e le Associazioni ad essa aderenti non potranno condividere i contenuti governativi dei decreti delegati, anzi si vedranno costrette ad azioni di protesta e di contrasto per i paurosi arretramenti contenuti negli attuali schemi di decreto e per il mancato pieno recepimento pieno dei principi fissati nella lettera c) del comma 181 dell'articolo unico della legge n. 107/2015, rispettosi dei principi indicati nella proposta di legge AC. 2444.

Per una piena comprensione di quanto sopra rappresentato si allega:

- 1) **Relazione descrittiva della Fish sul decreto n. 378;**
- 2) **Elenco degli emendamenti sui decreti 377- 378- 380 – 384, scaturiti dall'ampio dibattito avutosi in seno alle Associazioni aderenti a Fish;**
- 3) **Testo del decreto n. 378 rielaborato con gli specifici emendamenti ed anche comparato, con specifica tavola (Allegato 3-bis), rispetto al testo governativo.**

Relazione descrittiva della Fish sul decreto n. 378

Nell'esaminare le criticità del decreto si ritiene utile partire, volta per volta, dai singoli principi e criteri direttivi previsti nella delega legislativa per l'inclusione scolastica degli alunni e studenti con disabilità prevista dal ridetto articolo 1, comma 181, lettera (c) e declinati in nove numeri.

4) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria

La **proposta FISH-FAND** comprendeva:

- l'istituzione di **4 distinti ruoli per il sostegno didattico** (rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado) in cui bisognerà **permanere per un minimo di 9 anni scolastici** prima di **transitare sul posto comune, secondo le norme per il passaggio di cattedra**;
- un percorso di formazione specifica **di almeno di 180 crediti complessivi**, 60 universitari nel primo triennio comune di studi + 120 in successivi due anni di specializzazione (corso biennale di specializzazione)

Lo schema di **decreto** prevede :

- l'istituzione, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, di sezioni dei docenti per il sostegno didattico;
- la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue:
- nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria attraverso il corso annuale di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica... con l'acquisizione di 60 crediti formativi, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari, per un totale al massimo di 120 crediti.
- nella scuola secondaria di primo e secondo grado , attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica. .. con l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.

Osservazioni di FISH:

- Il decreto non istituisce ruoli per il sostegno, ma "sezioni dei docenti di sostegno", il cui significato non è chiaro;
- Non sono previsti miglioramenti sostanziali delle competenze dei docenti di sostegno sulle didattiche inclusive, ma un corso annuale di specializzazione, come attualmente previsto, con un aumento dei crediti totali (120) insufficiente a garantire una preparazione approfondita sulle didattiche inclusive per tutte le disabilità, sulle diverse modalità di comunicazione aumentativa/alternativa, nonché sull'uso delle tecnologie e informatiche e di comunicazione e dei materiali didattici accessibili.

2. La revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione

La **proposta FISH-FAND** comprendeva:

i seguenti **requisiti per l'accesso ai ruoli**:

- per la Scuola primaria e dell'infanzia **la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in pedagogia e didattica speciale** ovvero, qualora si sia già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento su posto comune, il titolo di specializzazione per il sostegno;

- per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado la **laurea quadriennale di abilitazione all'insegnamento, più la specializzazione per il sostegno, nonché il tirocinio formativo attivo specifico sulle attività di sostegno didattico;**
- l'assegnazione di **unico docente per il sostegno ai singoli alunni con disabilità e la continuità del docente per il sostegno per almeno un ciclo di studi e la permanenza del docente sul sostegno per almeno 9 anni;**
- l'obbligo per i docenti specializzati per il sostegno didattico, di **passaggio sul ruolo curriculare, solo dopo il completamento del sostegno con l'alunno assegnato sino al termine del ciclo di studi;**
- **incarichi di supplenza per il sostegno sino al completamento del ciclo di studi dell'alunno.**

Lo **schema di decreto** prevede:

- accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione;
- la positiva conclusione del corso [*di un anno per 60 crediti*] è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno;
- 1) la continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato;
- 2) (la permanenza di) dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico prima di poter chiedere il passaggio su posti comuni;
- 3) ai fini del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all'assunzione in ruolo a tempo indeterminato;
- 4) la possibilità per il Dirigente Scolastico, valutato l'interesse dell'alunno/studente con disabilità, di proporre al docente di sostegno con contratto a tempo determinato di poter avere un altro contratto solo per un ulteriore anno scolastico.

Osservazioni di FISH

- α. non si riscontrano miglioramenti sostanziali dei requisiti per l'accesso al sostegno rispetto alla normativa vigente, tali da selezionare docenti particolarmente motivati a lavorare con gli alunni con disabilità;
- β. I 10 anni di permanenza dei docenti di sostegno si riferiscono alle cosiddette "sezioni di sostegno" (di cui si ignora il significato) non all'alunno;
- γ. Ai fini del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all'assunzione in ruolo a tempo indeterminato;
- δ. la possibilità del dirigente di proporre al docente di sostegno con contratto a tempo determinato un altro contratto solo per un ulteriore anno scolastico non garantisce la continuità per l'intero ciclo, lasciando al mero arbitrio del docente la scelta finale.
- ε. La proposta del dirigente del periodo precedente avviene però ad anno scolastico iniziato, ed è subordinata alla disponibilità dei posti dopo le operazioni relative al personale a tempo indeterminato.

3. l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale

La **proposta FISH-FAND** comprendeva, fra l'altro:

Con riguardo all'amministrazione statale:

- **adeguata e tempestiva assegnazione alle scuole entro l'inizio dell'anno scolastico dei supporti, degli ausili, delle dotazioni tecnologiche, del sostegno specializzato e delle risorse per l'assistenza di base (nel rispetto del genere dell'alunno),** così come individuati dal profilo di funzionamento e dal PEI che viene redatto sulla base delle effettive necessità educativo-didattiche dei singoli alunni con disabilità,
- obbligo di fornire **"l'accomodamento ragionevole"** di cui all'art. 2 e 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,
- **tetto massimo di 20 alunni** nelle classi frequentate da alunni con disabilità, non più di un solo alunno con disabilità grave o non più di due alunni con disabilità non grave,

- clausola di conciliazione,
- assegnazione ai fini dell'**assistenza per l'igiene personale e l'accompagnamento ai servizi igienici** degli alunni non autosufficienti di un numero di collaboratori e collaboratrici scolastiche proporzionato al numero di alunni, **nel rispetto del genere dell'alunno/a** almeno a partire dal terzo anno della scuola primaria,
- valutazione della qualità inclusiva nelle singole classi, sulla base di indicatori di qualità individuati d'intesa con il Comitato tecnico dell'Osservatorio scolastico,
- definizione del profilo professionale nazionale degli assistenti per l'autonomia e di quelli per la comunicazione e **presa in carico dei costi relativi all'assistenza specialistica**;

con riguardo alle **Amministrazioni regionali**, specie per le ASL:

- **presenza sul territorio di idonee unità di valutazione multidisciplinari** in grado di **assicurare tempestivamente**, all'interno ed in coerenza con il progetto individuale di vita, **la formulazione e la periodica verifica/aggiornamento del PEI** dei singoli alunni con la **partecipazione** del rispettivo **GLHO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione scolastica del singolo alunno)**;

C) Con riguardo agli **Enti Locali**:

- **Obbligo di assicurare assistenti per l'autonomia e la comunicazione preparati sulle specifiche disabilità** in conformità con gli standard nazionali e con le necessità degli alunni descritte nei PEI,
- **garanzia dei servizi di trasporto, dell'accessibilità e della fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche**, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive, **dei sussidi e didattici e strumenti tecnologici di supporto all'inclusione**.

Lo **schema di decreto** prevede:

A. con riguardo all'Amministrazione Statale:

- individuazione, d' intesa con la Conferenza Stato - Regioni e le Province Autonome, dei criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi (...) nei limiti dell'autorizzazione di spesa e delle altre risorse disponibili;
- assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico e dei collaboratori scolastici per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal loro profilo professionale, nonché definizione dell'organico del personale ATA;
- consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni nelle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado d'istruzione, ove siano presenti studenti con disabilità certificata.

B. con riguardo agli Enti Locali:

- assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale nei limiti delle risorse disponibili;
- i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica nei limiti delle risorse disponibili
- l'accessibilità e la fruibilità degli spazi delle istituzioni scolastiche statali nei limiti delle risorse disponibili.

Osservazioni di FISH

1. Il numero di alunni per classe è innalzato da 20 a 22
2. L'introduzione del termine "di norma" riferito al numero di alunni per classe ammette eccezioni precedentemente non previste, stravolge e peggiora quanto precedentemente previsto nel DPR n. 81/09, ovvero classi "di norma" di 20 alunni (art. 5), con l'eccezionale aumento del 10% (22 alunni) in caso di eccesso d'iscrizioni (art.4) ", e rende di fatto possibile l'inserimento di alunni con disabilità in classi sovraffollate.
3. l'accessibilità e fruibilità delle scuole, l' assegnazione di assistenti specialistici e il trasporto sulla base delle necessità individuate nel PEI non sono garantite, ma condizionate da disponibilità di fondi;
4. Non si fa cenno al dovere di assegnare i collaboratori scolastici all'igiene personale nel rispetto di genere dell'alunno;

5. Non si fa alcun cenno alla fornitura di accomodamenti ragionevoli di cui agli articoli 2, 4, 24 Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

4. La previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica

La **proposta FISH-FAND** comprendeva:

- **l'individuazione di specifici indicatori sull'inclusione per la valutazione dei risultati**, in termini di **successo scolastico degli studenti con disabilità e di soddisfazione degli studenti e delle famiglie**, delle singole classi, delle singole scuole e nell'intero sistema di istruzione, nell'ambito del Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.) in materia di istruzione e formazione.

Lo **schema di decreto** prevede:

- la definizione da parte dell'INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, degli indicatori della qualità dell'inclusione scolastica.

Osservazioni di FISH sul decreto

Gli indicatori sono individuati in maniera molto generica, senza specificare nulla:

- sulla valutazione delle singole classi,
- su una valutazione esterna;
- sulla valutazione specifica dei risultati per gli alunni e della soddisfazione degli studenti e delle famiglie.

5. la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili

La **proposta FISH-FAND** comprendeva

- modifica dell'iter dell'accertamento degli alunni e studenti con disabilità con il riconoscimento di un **profilo di funzionamento per l'individuazione dei sostegni e supporti necessari per assicurare**, con pari opportunità rispetto agli altri, **la piena partecipazione ed inclusione alla vita scolastica**, in raccordo con la loro più ampia partecipazione sociale, attraverso le seguenti fasi successive:
- **Valutazione multidimensionale della condizione di disabilità** in tutti i contesti di vita (incluso quello scolastico) **da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)**, comprendente professionalità diverse di tipo sanitario, sociale, socio-sanitario, congiuntamente alla persona con disabilità o chi la rappresenta, **entro 30 giorni** dall'invio della richiesta del medico di base per via telematica di riconoscimento della disabilità per i minori in età pre-scolare e scolare, e comunque in tempo utile per la predisposizione del profilo di funzionamento e del piano individuale .
- Costruzione su base bio-psico-sociale del **profilo di funzionamento**, che sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale,
- Redazione sulla base del profilo di funzionamento del **progetto individuale di vita**, che si articola con il **PEI** (che ne è parte integrante), **in cui si individua la generalità degli interventi e dei sostegni da garantirsi per l'inclusione scolastica** e coordinati con il più ampio progetto di vita. **Il PEI vincola l'Amministrazione Scolastica, l'Ente Locale, l'Azienda Sanitaria, la famiglia, e ogni altro attore che ha assunto un impegno alla realizzazione dello stesso**
- Redazione da parte del **consiglio di classe, d'intesa con la famiglia e con il diretto coinvolgimento dell'alunno o studente con disabilità**, sulla base del profilo di funzionamento e del PEI, **del PDP**, (Piano Didattico Personalizzato), che deve indicare obiettivi e materiali di apprendimento, attività didattiche mediate dai compagni, attività didattiche "laboratoriali", attività di autoconsapevolezza e autoregolazione, strategie educative appropriate e definizione dei ruoli e delle competenze e

responsabilità dei singoli soggetti deputati ad attuare il PDP (insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno ed assistenti specialistici).

- **L'alunno o lo studente con disabilità e la sua famiglia sono coprotagonisti** delle sopra descritte fasi [c-d], in ogni singola azione delle stesse (valutazione multidimensionale, redazione del profilo di funzionamento, redazione del Pei, redazione del PDP), alle quali può partecipare con il supporto di un ente del terzo settore o figura di sua fiducia
- **a determinare i sostegni e gli accomodamenti** necessari all'inclusione sociale e all'esercizio del diritto all'istruzione dell'alunno con disabilità **sono le necessità educative individuate nel PEI e PDP.**

Lo schema di decreto prevede:

- la presentazione da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità... corredata dalla documentazione del medico specialista;
- l'accertamento della condizione di disabilità da parte di commissione medica, composta da medici specialisti e medico INPS,
- la valutazione diagnostico- funzionale fatta dalla Commissione medica dell'accertamento della disabilità, integrata da un terapeuta della riabilitazione, da un operatore sociale e da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica... condizionata alle risorse disponibili a normativa vigente ;
- la trasmissione della documentazione a cura dei genitori all'Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale;
- l'elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato e del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;
- l'elaborazione del Progetto Individuale da parte dell'Ente locale e trasmissione all'Istituzione scolastica;
- l'elaborazione del PEI da parte dell'istituzione scolastica
- l'Invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT) ... ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei .. documenti (elaborati dalla Commissione), del Progetto individuale e del piano per l'inclusione.

Osservazioni di FISH sul decreto

- Per attivare l'iter dell'accertamento le famiglie sono costrette a più adempimenti, quali:
- fornire la documentazione specialistica;
- provvedere alla trasmissione della documentazione all'Istituzione scolastica e all'Ente locale
- La formula che prevede che la partecipazione alla Commissione medica dei docenti e altri operatori sia condizionata "alle risorse disponibili a normativa vigente" significa che la Commissione è formalmente e correttamente operativa anche senza docenti o altri operatori;
- il termine usato nel decreto di "valutazione diagnostica funzionale " non può in alcun modo essere considerato come equivalente al termine "profilo di funzionamento" più coerente oggi con gli orientamenti dell'ICF dell'OMS
- scomparire dall'iter valutativo la partecipazione della famiglia, indicata dalla l. n.104/92, art. 12 comma 5.
- Il progetto individuale è predisposto dall'Unità di valutazione multidimensionale (ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 328/00) senza che si crei un momento di raccordo tra operatori scolastici e UVM. Progetto di vita e PEI, di fatto non s'incrociano mai, anche perché non è chiara la priorità temporale ed il luogo in cui i due ambiti (scolastico ed extrascolastico) si confrontano in pieno, non garantendosi, quindi la coerenza fra progetto di vita e PEI, che ne è parte integrante;
- il PEI quasi sembra essere assimilato ad un PDP
- L'assegnazione delle ore di sostegno all'alunno è di fatto sganciata dal PEI, dovendo il Dirigente Scolastico solo inoltrare al GIT la certificazione sanitaria, la valutazione diagnostico –funzionale (fatta senza la famiglia e gli enti – Asl, Comune- che seguono l'alunno/studente), il progetto individuale dell'alunno con disabilità (se esistente) e il Piano sull'Inclusione della Scuola. E' il GIT, sulla base di una

documentazione prevalentemente sanitaria e sganciata dal reale vissuto dell'alunno, che avanza una proposta di ore di sostegno da inviare all'Ufficio Scolastico Regionale, che provvede all'individuazione ed assegnazione delle stesse, con rischio di diminuzione della quantità dei sostegni senza garanzie di miglioramenti seri della qualità con il rischio di aggravamento del contenzioso

- Rispetto alla proposta FISH che, dopo l'accertamento della disabilità, prevedeva un'unica e complessiva fase presso l'UVM (con il protagonismo della persona con disabilità e della famiglia) nel decreto si individuano tre momenti diversi con tre organi diversi (valutazione diagnostico – funzionale, valutazione multidimensionale per il progetto individuale e consiglio di classe allargato per Pei), tra loro neppure collegati con perdita del ruolo della famiglia anche rispetto al passato (oggi la famiglia collabora nella redazione dell'attuale diagnosi funzionale/profilo dinamico funzionale, ma non collaborerà, secondo il decreto, nella nuova redazione della valutazione diagnostico- funzionale; oggi la famiglia è protagonista nel GLHo per la redazione del Pei in cui si individuano anche le proposte delle ore di sostegno didattico, vista la prossimità con l'alunno, mentre, secondo il nuovo decreto, il Pei non conterrà la proposta delle ore di sostegno didattico, di cui [si] dovrà occupare il GIT).

6. La revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione

La **proposta di FISH** comprendeva:

Il nuovo **Gruppo territoriale inclusione (GIT)**, al quale le scuole inviano tempestivamente una descrizione delle necessità individuate dai singoli PEI degli alunni e studenti con disabilità, che deve **garantire la tempestività dell'assegnazione dei sostegni e della predisposizione degli accomodamenti ragionevoli indicati nei singoli PEI** a livello di ambito territoriale;

- valutazione e valorizzazione delle richieste delle scuole al GIT rispetto al **Piano di Inclusione, contenuto nel POF Triennale**.

Lo **schema di decreto** prevede:

- 5) L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è sostituito dal seguente [articolo 15];
- 6) La proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal gruppo inclusione territoriale (GIT), che definisce il bisogno territoriale di ore di sostegno,
- 7) Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato.
- 8) Il GIT, in qualità di organo tecnico, propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali;
- 9) l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno;

Osservazioni di FISH

- Manca nel GIT la presenza degli enti locali, che pure debbono fornire risorse importanti per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, quali l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, il trasporto gratuito, l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, la fornitura di ausili e sussidi didattici;
- il GIT determina esclusivamente le necessità territoriali di sostegno didattico. Chi determina la quantità delle risorse che debbono essere fornite da altre amministrazioni? Quale ente provvede alla fornitura degli ausili, sussidi [e materiali] didattici? Quale provvede a fornire gli accomodamenti ragionevoli?
- sono escluse dalla valutazione delle risorse necessarie a livello territoriale le associazioni rappresentative degli alunni con disabilità, prima presenti nel GLIP, abrogato nel decreto;
- con l'abrogazione dell'articolo 15 della l.n. 104/92 viene abolito non solo il GLIP, ma anche il GLHI, la cui funzione [è] di partecipare all'assegnazione in ogni scuola [delle] risorse tra le singole classi.

- Non sono contemplati gli organismi di supporto territoriale per la qualità dell'inclusione oggi esistenti quali i CTI (Centri Territoriali per l'inclusione), i CTS (Centri Territoriali di Supporto) ed i GLIR (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali) per fornire consulenza alle singole scuole, messa a disposizione di ausili e sussidi didattici, e promozione di accordi territoriali.

7. La previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica

La **proposta di FISH** comprendeva:

- 10) obbligo di formazione iniziale ed in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici ed organizzativi, dell'inclusione scolastica;

Lo **schema di decreto** prevede:

- 11) La definizione da parte delle istituzioni scolastiche delle attività formative rivolte ai docenti delle classi, in particolare in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Osservazioni di FISH

- La formazione in servizio dei docenti curricolari non è obbligatoria ma condizionata dalla disponibilità di risorse finanziarie;
- né nel presente schema di decreto né in quello sulla formazione sono definiti i crediti obbligatori sull'inclusione inseriti nella formazione iniziale di tutti i docenti su posti comuni.

8. La previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica

La **proposta di FISH** comprendeva:

- 12) **obbligo di formazione in servizio per il personale A.T.A.**, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base, su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di inclusione scolastica

Il **decreto** prevede:

- 13) attività formative per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario al fine di sviluppare le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo relazionali, sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica, nell'ambito delle risorse disponibili.
- 14) Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.

Osservazioni di FISH

- 15) la formula "nell'ambito delle risorse disponibili" non garantisce la formazione del personale ATA, condizionandola alla disponibilità di risorse.

9. La previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

La **proposta di FISH** comprendeva:

- garanzia dell'istruzione domiciliare, con pari opportunità di apprendimento rispetto a tutti gli altri, in favore di alunni e studenti, con o senza disabilità, in possesso di una prognosi di almeno 30 giorni di impossibilità a frequentare, in via temporanea o permanente, la scuola per gravi e comprovati motivi sanitari;
- attivazione dell'istruzione domiciliare previa tempestiva predisposizione/aggiornamento di uno specifico PEI e PDP, che indichino anche eventuali accomodamenti ragionevoli per rendere il percorso d'istruzione il più inclusivo possibile, anche attraverso l'uso di Tecnologie Informazione e Comunicazione (TIC) o assistive

Lo schema di decreto prevede:

- α) Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. 
- β) Alle attività di cui al comma I, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Osservazioni di FISH

La formula “nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (che oggi non garantisce un pari numero di ore di lezione, al pari degli altri alunni, non contempla meccanismi sostitutivi certi nel caso di indisponibilità dei docenti a recarsi presso il domicilio dell'alunno e non prevede tutele contrattuali specifiche per l'insegnante che si reca presso il domicilio dell'alunno) di fatto non garantisce pari opportunità di apprendimento agli alunni in possesso dei requisiti per usufruire dell'istruzione domiciliare.

Ipotesi di proposta di possibili emendamenti allo schema di decreto delegato n 378

1. All'art. 1 comma 2 sostituire le parole “progetto inclusivo” con “progetto individuale”.

Motivazione

In tutto il resto del decreto si trova il riferimento al “progetto individuale” di cui all'art. 14 Legge n. 328/00 e non si vuol ingenerare confusione con l'utilizzo di un altro termine, pur avendo lo stesso progetto individuale la finalità di realizzare l'inclusione del bambino/ragazzo con disabilità.

2. All'art. 2 comma 2 aggiungere dopo le parole “Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo 11” la parola “come”

Motivazione

E' una pura esigenza di redazione testuale

3. All'art. 3 comma 2 lettera b) togliere le virgole dopo le parole “assegnazione” e “scuola statale” ed alla fine sostituire il punto e virgola con una virgola aggiungendo “nel rispetto del genere degli alunni a partire dalla scuola primaria;”

Motivazione

Il rispetto del genere degli alunni è un aspetto fondamentale dei diritti umani sanciti nell'art. 2 della Costituzione, specie nel campo dell'assistenza igienica e specie nel percorso scolastico improntato all'educazione per il rispetto della privacy. Sino ad oggi nessuna norma in proposito è stata emanata, nonostante le numerose lagnanze delle famiglie e degli alunni e delle alunne di una certa età.

4. all'art. 3 comma 2 lettera d), dopo le parole "non più di" sostituire il numero "22" con il numero "20" ed aggiungere in fondo "consentendo eccezionalmente di derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al limite di 20 alunni"

Motivazione

Il presente emendamento vuole mantenere quanto già previsto dal DPR n° 81/2009 art. 4 e 5 comma 2. Il testo della lettera d) dello schema di decreto invece produce un arretramento innalzando il tetto "di norma" a 22 alunni ed eliminando il limite massimo del 10% di eccezionale aumento. Ciò faciliterebbe la creazione di classi sovraffollate con conseguente danno alla qualità inclusiva della classe e contenzioso da parte delle famiglie che sta trovando udienza favorevole presso la magistratura (vedi sentenza TAR Campania n. 4706/16, sentenza TAR Toscana n. 1367/16, sentenza del TAR Sicilia n. 2250/14, sentenze TAR Molise n. 144 e n. 145 del 2012).

5. Nell'art. 3 comma 2 dopo la lettera d) aggiungere una nuova lettera: "d) bis. La presenza di più di un alunno con disabilità nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di disabilità lievi."

Motivazione

Il nuovo emendamento ripristina quanto previsto dal D.M. n° 331/1998, art. 10 comma 2 come modificato dal D.M. n° 141/1999 che è stato abrogato dal DPR n° 81/2009 con l'art. 24, comma 1 lett. f). Il ripristino di tale norma è in linea con la finalità di "promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" (intitolazione dello schema di decreto n° 378) e favorisce una migliore presa in carico del progetto inclusivo da parte anche dei docenti curricolari come espressamente sancito nell'art. 1 comma 3 dello stesso schema di decreto n° 378.

6. All'art. 3 comma 2 lettera e), dopo le parole "sistema nazionale d'istruzione" aggiungere le parole "che rispettano la normativa dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità nelle proprie sezioni e classi comuni" e dopo le parole "studenti con disabilità accolti" eliminare "e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti".

Motivazione

La precisazione al rispetto della normativa sull'inclusione scolastica si rende necessaria onde spuntare le critiche mosse al testo del decreto secondo le quali i finanziamenti andrebbero anche alle scuole speciali siano esse statali che paritarie di cui all'art. 324 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 297/1994. Inoltre, si vuole evitare che per ottenere un più alto contributo economico le scuole paritarie concentrino alunni con disabilità nelle loro scuole, ricreando, di fatto, delle "scuole speciali".

7. All'art. 3 comma 2 aggiungere lettera e) bis: "e) bis. allo svolgimento del tentativo obbligatorio preventivo di conciliazione di cui al successivo art. 8 ter."

Motivazione

Questo emendamento, con la procedura chiarita nell'art. 8 bis, riduce fortemente il contenzioso tra famiglie e amministrazione scolastica relativo all'assegnazione delle risorse per l'inclusione con indubbio risparmio economico e psicologico delle famiglie ed altrettanto risparmio finanziario per le amministrazioni pubbliche coinvolte che sino ad oggi sono risultate sempre perdenti come condanna, non solo alla rifusione delle spese, ma a anche al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

8. Nell'art. 3 comma 6 sostituire le parole "ed all'articolo 13, comma 4, della legge n. 104 del 1992 con "ed all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge n. 104 del 1992".

Motivazione

Con l'emendamento si elimina un errato riferimento normativo.

9. Nell'art. 3 comma 6 dopo le parole "lo Stato" sopprimere le parole "le Regioni e gli Enti locali" e sostituire il verbo "garantiscono" con "garantisce", aggiungendo, dopo le parole "sussidi didattici" le parole "libri di testo" ed aggiungendo infine, "qualora manchi un diverso accordo di programma con gli Enti Locali".

Motivazione

L'emendamento tende ad evitare conflitti di competenze tra i diversi soggetti che ritardano pericolosamente l'assegnazione dei sussidi agli alunni che ne fanno richiesta ed a stimolare lo Stato (e, quindi, l'Amministrazione Scolastica) a farsi promotore di accordi di programma.

10. Alla fine dell'art. 3 aggiungere il comma 7: "Tutte le istituzioni pubbliche che realizzano l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità sono tenute al rispetto dell' "accomodamento ragionevole" di cui all'art. 2 e 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con l. 3/3/2009, n. 18."

Motivazione

La necessità dell'introduzione di tale principio nel nostro ordinamento scolastico (dagli articoli 2,4,e 24 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità), più volte evidenziato, è stata finanche rilevata nell'apposita ricerca del CNR. (si veda testo integrale del 30 dicembre 2008 pag. 248 e rapporto di sintesi sempre CNR del 30 dicembre 2008 pag. 66)

11. All'articolo 4, dopo il comma 2 prevedere il seguente comma: "3. Alla valutazione di cui al comma precedente si affianca un documento di valutazione redatto dai genitori di tutti gli alunni della classe ed uno di autovalutazione redatto dai docenti della classe. Tali documenti vengono utilizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale e dai Dirigenti scolastici per la valutazione rispettivamente dei dirigenti scolastici e dei docenti".

Motivazione

Occorre tener conto anche della qualità dell'inclusione percepita, non soltanto da parte dei genitori degli alunni con disabilità, in virtù della considerazione iniziale che l'inclusione riguarda tutti gli studenti e gli alunni.

12. All'articolo 5, comma 1, le parole "La valutazione diagnostico – funzionale" sono sostituite dalle parole "Il profilo di funzionamento, consistente nel funzionamento della persona in relazione ai contesti vissuti, in ambito scolastico ed extrascolastico, siano essi favorevoli o sfavorevoli;"; inoltre dopo le parole "fa seguito", le parole "una valutazione di tipo diagnostico –funzionale"sono sostituite da "la redazione di un profilo di funzionamento," Conseguentemente all'art. 5 comma 2 lett, b) sostituire le parole "della valutazione diagnostico funzionale" con "del profilo di funzionamento".

Motivazione

Occorre adeguare le valutazioni al nuovo concetto di funzionamento della persona rispetto ai contesti che vive ed ai facilitatori ed alle barriere presenti in esso per poi individuare interventi, strategie, supporti e sostegni idonei a far partecipare la stessa al contesto scolastico (individuando quindi anche la necessità di sostegno didattico, di assistenza specialistica, ecc), anche rispetto al suo vissuto extrascolastico (terapie pomeridiane, ecc), specie se richiesto un più ampio e complessivo progetto individuale di cui all'articolo 14 Legge n. 328/00.

13. All'articolo 6, comma 1, dopo le parole "articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è aggiunto" il seguente comma:

"Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le Commissioni Mediche di cui alla legge 15 ottobre 1992, n. 295, sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile o tra gli specialisti della malattia dalla quale è affetto il minore. Tali Commissioni sono altresì integrate dal medico Inps, come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, articolo 19, comma 11, e da un operatore sociale"

Motivazione

Bisogna [salvaguardare i malati rari, che hanno il diritto di essere valutati anche da chi conosce davvero la patologia, ed] evitare che la commissione sia totalmente medica, visto che già attualmente la valutazione della disabilità è svolta avendo attenzione allo "svantaggio sociale" o all'"emarginazione" che la persona patisce a causa della propria condizione.. Lasciare il testo attuale dell'art. 6 comma 1 del decreto determinerebbe un arretramento e sconfesserebbe anche l'idea del Miur di voler svincolare gli interventi a favore dell'inclusione dalla mera considerazione sanitaria.

14. All'articolo 6, sostituire l'intero comma 2 con il seguente: "I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmette la certificazione di alunno con disabilità di cui al comma 1 all'unità di valutazione multidimensionale presente in ciascun distretto socio-sanitario perché la stessa partecipi al gruppo di lavoro di cui all'articolo 12 comma 5 legge 5 febbraio 1992, n. 104, onde individuare, insieme alla famiglia ed alla persona con disabilità, il profilo di funzionamento e provvedere alla redazione del PEI di cui all'articolo 11 del presente decreto che è parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 9 del presente decreto, ove anch'esso richiesto". Conseguentemente adottarsi emendamento sull'articolo 6 comma 6 (vedi infra).

Motivazione.

Non è per nulla opportuno lasciare l'individuazione del profilo di funzionamento a professionisti che pur in un'ottica multidisciplinare non sono a stretto contatto con quanto già vissuto, ma si occupano di valutazione a prescindere (una cosa è avere un terapeuta della riabilitazione che lavora solo con la Commissione presso l'Inps Provinciale, altra cosa è avere nell'unità di valutazione multidimensionale il terapeuta del territorio. Occorre poi evitare che vi siano addirittura quattro momenti certificativi/valutativi/di pianificazione (accertamento disabilità/valutazione diagnostico funzionale/PEI/ eventuale progetto individuale) con tre (quattro, nel caso di progetto individuale) organi diversi, a cui la famiglia partecipa solo minimamente nel Pei (in termini di collaborazione e non di co-protagonismo e per nulla ai primi due momenti)

15. All'articolo 6, sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:

"3. L'unità di valutazione multidimensionale unitamente al Gruppo di lavoro di cui all'articolo 12 comma 5 legge 5 febbraio 1992, n. 104, successivamente all'individuazione del profilo di funzionamento, individuano col PEI

- a) le prestazioni sociali e sanitarie da erogare, anche con riferimento al fabbisogno assistenziale e di trasporto, identificandone la tipologia, l'entità, l'intensità ed il loro ordinamento, con tutti gli altri interventi di supporto e sostegno più prettamente scolastici
- b) il diritto al sostegno didattico ed elaborano una proposta di ore di sostegno ai fini di quanto previsto all'articolo 7 comma 2 lett. e) del presente decreto".

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento proposto sub 14).

Il Pei deve individuare anche una quantificazione delle ore di sostegno che deriva da una combinazione dei vari interventi ed approcci che si decide di attuare nel progetto individuale. Solo così si crea

un'alleanza sul territorio da parte di tutti gli attori, tesi all'unico obiettivo di rendere efficaci ed efficienti gli interventi, i supporti, i sostegni e le risorse.

16. All'articolo 6, comma 6, le parole "dalla Commissione" sono sostituite "dall'unità di cui al comma 2".

Motivazione

L'emendamento serve per coordinare il tutto con l'emendamento proposto sub 14 all'articolo 6 comma 2 del decreto.

17. All'articolo 7, comma 2, lett a) sostituire le parole "la domanda deve essere corredata" con le parole "la domanda può essere corredata"

Motivazione

Le famiglie poco esperte potrebbero non riuscire a capire che documentazione procurarsi, oltre al fatto che si potrebbe aprire un mercimonio di documentazioni specialistiche con grossi esborsi da parte delle famiglie.

18. All'articolo 7, comma 2 lett b), eliminare le parole successive a "condizione di disabilità";

All'articolo 7, comma 2, Sostituire la lettera c) con "c)trasmissione dell'accertamento della condizione di disabilità a cura dei genitori all'unità di valutazione multidisciplinare di cui all'articolo 5 del presente decreto, perché congiuntamente con il Gruppo di Lavoro dell'inclusione scolastica di cui all'articolo 12 comma 5 legge 5 febbraio 1992, n. 104 il protagonismo dell'alunno/studente con disabilità e la sua famiglia, si individui il profilo di funzionamento, si rediga il PEI ed, ove richiesto dai genitori, anche il progetto individuale di cui all'articolo 9 del presente decreto", eliminando conseguentemente la lettera d)

Motivazione

L'intervento emendativo rende coerente tale comma con quanto indicato da modificare negli articoli 5 e 6.

19. All'articolo 7, comma 2, sostituire la lett e) con "e) invio da parte del Dirigente Scolastico all'Ufficio Scolastico Provinciale la proposta delle risorse delle ore di sostegno, sulla base di:

- 1) Documenti elaborati ai sensi degli articoli 5 e 6;
- 2) Piano per l'Inclusione di cui all'articolo 10.

Motivazione

L'intervento emendativo rende coerente tale comma con quanto indicato al comma 3 dell'articolo 6 (vedi emendamento sub 15).

20. All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole "sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali" con "sulla base delle proposte dell'unità di valutazione multidimensionale" e sostituire altresì le parole "propone all'USR la" con "esprime parere sulla"

Motivazione

Occorre rendere coerente l'articolo con le modifiche proposte agli articoli 6 e 7.

21. Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo

Articolo 8bis

(Assegnazione delle risorse professionali per l'inclusione scolastica)

1. Presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è costituito un Gruppo di Lavoro Interistituzionale (GLIR) composto da un docente esperto negli aspetti dell'inclusione scolastica nominato dal direttore generale regionale o dal dirigente con funzioni di coordinamento regionale, da quattro esperti, designati dalle consulte o coordinamenti regionali delle associazioni delle persone con disabilità e loro familiari, nonché da un numero variabile di esperti nominati dal Presidente della Regione, col compito di consulenza e proposta alle istituzioni competenti in materia di inclusione scolastica.
2. Gli Uffici Scolastici Regionali, in accordo con il MIUR, istituiscono, a livello provinciale, i Centri Territoriali di Supporto (CTS), con compiti di consulenza, formazione, monitoraggio e raccolta di buone pratiche. I Centri sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella dell'istituzione scolastica che li accoglie. I CTS sono affiancati, a livello distrettuale, dai Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI). I CTI sono composti da un docente esperto negli aspetti dell'inclusione scolastica nominato dal dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale, da quattro esperti, designati dalle associazioni delle persone con disabilità e loro familiari maggiormente rappresentative per l'inclusione scolastica, nonché da un numero variabile di esperti nominati dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci territorialmente competenti, col compito di consulenza e proposta alle istituzioni competenti in materia di inclusione scolastica.
3. I CTS operano d'intesa con i CTI, che svolgono funzione di coordinamento anche per i Gruppi Territoriali di Reti di Scuole operanti per l'Inclusione degli alunni con disabilità e di altri BES e favoriscono la formazione ed il coordinamento di analoghi gruppi di lavoro a livello di ambito territoriale, anche tramite la stipula di accordi di programma di cui all'art. 19 della legge n. 328/2000.
4. Le risorse finanziarie ed umane legislativamente previste per il funzionamento dei GLIP sono destinate al funzionamento dei CTS e dei CTI.
4. Le Regioni, d'intesa cogli USR, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare le norme relative all'istituzione, alla composizione ed al funzionamento dei predetti CTS E CTI.

Motivazione

Completare l'attuazione del punto 6) della delega, che non è sufficientemente sviluppato nel testo del decreto

22. Dopo il Capo IV inserire il seguente Capo

Capo IV Bis CONCILIAZIONE

Art. 8 ter

(Tentativo obbligatorio pregiudiziale di conciliazione)

1. In caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, di trasporto gratuito e comunque concernenti il diritto allo studio di tali alunni, prima di avviare qualunque azione giurisdizionale, la famiglia deve chiedere l'intervento di un Collegio di conciliazione con l'amministrazione con cui è in conflitto.
2. Il Collegio di conciliazione è costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata munito di poteri decisionali, dalla famiglia che ha diritto ad essere accompagnata da un rappresentante di un'associazione di persone con disabilità o loro familiari di propria scelta e dal Dirigente Scolastico della scuola interessata, che lo presiede.

3. Il Collegio si riunisce presso la scuola dell'alunno entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta della famiglia.

4. Qualora le parti in conflitto non raggiungano una conciliazione entro 15 giorni dal primo incontro, la famiglia, ricevuto il verbale di mancata conciliazione, che deve essere consegnato entro e non oltre lo stesso termine, può direttamente avviare le azioni giudiziali.

5. Per la durata del tentativo di conciliazione la decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione del ricorso è sospesa."

Motivazione

E' una misura di deflazione del contenzioso, ma soprattutto di momento in cui possono ricomporsi le parti e verificare l'agibilità di soluzioni inclusive.

23. All'articolo 9, comma 1, sostituire il secondo periodo come segue "A tal fine, all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 32, sostituire le parole "oltre alla valutazione diagnostico-funzionale" con "oltre al profilo di funzionamento" ed inserire dopo le parole "prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale" le parole "il Piano educativo individualizzato ai fini scolastici"

.Motivazione

L'intervento emendativo è coerente con quanto disposto negli articoli 5-6-7.

24. L'articolo 11, è sostituito con il seguente:

"Articolo 11. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), redatto con le modalità di cui agli articoli 5,6 e 7 del presente decreto, indica, oltre alle necessità assistenziali, anche i sostegni didattici ed educativi utili a garantire, nella massima misura possibile, la piena partecipazione, su base di uguaglianza con tutti gli altri studenti, alla vita ed al percorso scolastico, partendo da una valutazione del profilo di funzionamento.

Il Pei, in particolare, dovrà indicare per quantità, qualità ed intensità:

- a) sostegno didattico specializzato, in misura idonea a garantire adeguato supporto all'intero contesto classe per garantire un ambiente inclusivo nonché specifici ed adeguati interventi rispetto ai bisogni didattici dell'alunno o studente con disabilità da attuare congiuntamente con gli insegnanti curricolari;
- b) assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, compresi adeguati supporti per le differenti modalità di comunicazione;
- c) assistenza igienica- personale e di base;
- d) trasporto;
- e) sussidi tecnologici;
- f) sussidi didattici accessibili, compresi quelli su supporto elettronico ed informatico;
- g) supporti per attività ludico, sportive ed extradidattiche;
- h) istruzione domiciliare;
- i) conciliazione scuola /lavoro;
- j) conciliazione scuola/ servizi abilitativi – riabilitativi;
- k) necessità assistenziali specifiche;
- l) somministrazione farmaci e interventi per cateteri e stomie;
- m) Altro.

Il PEI stesso deve indicare come si coordinano gli interventi in esso previsti e come gli stessi, singolarmente ed in via generale, si coordinano con il più ampio progetto individuale, considerando al tempo stesso le risorse umane e gli interventi volti a garantire lo sviluppo dell'area emozionale/affettiva e relazionale, specie all'interno del contesto di classe.

In ogni singolo Pei è indicata anche la figura di facilitatore/responsabile della sua concreta attuazione, che, di norma, coincide con il coordinatore di classe o, in alternativa, con il Referente H di istituto.

Previa firma per sua condivisione ed accettazione da parte della famiglia e previa sottoscrizione anche di tutti gli altri attori impegnati alla sua redazione ed attuazione, il Pei vincola l'Amministrazione Scolastica, l'Ente Locale, l'Azienda Sanitaria, la famiglia, nonché ogni altro attore che ha assunto un impegno alla realizzazione dello stesso. In caso di divergenza si attiva il tentativo di conciliazione.

Motivazione

Non si può frammentare in una pletora di momenti la combinazione dei vari sostegni, facendo perdere dignità alla famiglia ed a tutti gli attori che ruotano attorno all'alunno con disabilità spostando alcuni momenti a soggetti scollegati dal tessuto vissuto e dalla persona con disabilità. In Tutto il decreto non si parla mai di "effettive esigenze" dell'alunno con disabilità, più volte citato nei precedenti della Corte Costituzionale.

25. All'articolo 12, comma 1, sostituire alle parole "le sezioni" la parola "quelli"

Motivazione

Non è ben chiaro cosa si intenda per "sezioni" rispetto ai ruoli; ruoli specializzati per patologie? Per interventi?

26. All'articolo 12, comma 2, eliminare il secondo periodo.

Motivazione

Quanto scritto nel decreto porta a frustrare, di fatto, il limite dei dieci anni di ruolo su posti di sostegno,

perché, semmai un docente appena assunto in ruolo sul sostegno, può chiedere di passare su posto comune anche solo dopo un anno di ruolo avendo fatto già nove anni di precariato sul sostegno. Si veda poi emendamento all'articolo 20.

27. All'articolo 15 comma 2 sostituire le parole "in particolare in cui sono presenti" con "con priorità a quelle in cui".

Motivazione

La formazione deve essere innanzitutto rivolta a quei docenti che in quell'anno scolastico hanno un alunno con disabilità e semmai rispetto alle metodologie ed agli approcci più coerenti con il profilo di funzionamento di quello specifico alunno

28. All'articolo 15 comma 3 eliminare le parole "nell'ambito delle risorse disponibili"

Motivazione

Occorre non far correre il rischio che con risorse pari a zero mai si attui il piano formativo anche per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

29. All'articolo 16 comma 3, sostituire le parole "Al fine di agevolare" con "Al fine di garantire" ed inserire dopo "l'interesse dell'alunno e dello studente" le parole "e l'eventuale richiesta della famiglia", nonché sostituire le parole "un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo" con "un ulteriore contratto a tempo determinato per gli anni scolastici successivi a garantire la conclusione del ciclo da parte dell'alunno con disabilità".

Motivazione

Occorre garantire una vera continuità didattica e sempre che la famiglia non ponga un veto.

30. All'articolo 16, dopo il comma 3, inserire i seguenti commi "4. Per i docenti con contratto a tempo indeterminato su posti di sostegno il passaggio su posto comune può avvenire solo quando, raggiunti i

requisiti di cui all'articolo 12 comma 2 del presente decreto, si sia concluso il ciclo di studi dell'alunno con disabilità seguito al momento della richiesta. 5. "Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico si applica l'articolo 461 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Motivazione

Occorre garantire la continuità didattica anche quando (anzi soprattutto quando) l'alunno sia seguito da un insegnante a tempo indeterminato; occorre garantire anche la continuità durante l'anno scolastico.

31. All'articolo 17, comma 2, inserire dopo la lettera d) "e) fornire pareri e proposte sugli atti normativi concernenti l'inclusione scolastica";

Motivazione

Tale intervento emendativo è coerente con quanto previsto dall'art. 4.3 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 18 del 9 marzo 2009.

32. All'articolo 17, comma 3, dopo le parole "maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, aggiungere "nel campo dell'inclusione scolastica"

Motivazione

Vi possono essere Associazioni rappresentative per la disabilità e non nel campo dell'inclusione scolastica, dovendosi, invece, valorizzare il patrimonio di esperienze di cui opera in tale ambito.

33. All'articolo 18, si sostituisce il comma 2 con il seguente "2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si determinano i criteri per assicurare la presenza dei docenti curricolari e di sostegno presso il domicilio dell'alunno, unicamente alle garanzie assicurative.

Motivazione

L'osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ha messo in evidenza la mancata previsione di una disciplina organica su quanto proposto.

Ipotesi di proposta di possibili emendamenti allo schema di decreto delegato n 384

(Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato)

1. All'art 12, comma 5 , eliminare le parole " se equivalenti a quelle ordinarie "

Motivazione

La legge n. 104/92 stabilisce che, per il primo ciclo, il PEI deve essere formulato non con riguardo ai programmi ministeriali o alle indicazioni nazionali, ma "sulla base delle effettive capacità dell'alunno " e se egli dimostra progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti e raggiunge "gli obiettivi del proprio pei con prove differenziate " ha diritto alla promozione ed al diploma (O M n. 90/01 ed art 9 dpr n. 122 /09). Pertanto l'abrogazione è necessaria, perché altrimenti si avrebbe un arretramento rispetto a quanto già in vigore dal 1992.

2. All'articolo 22, sostituire il comma 3 con il seguente "3. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone ,per gli alunni con pei semplificato di cui all'art 16 comma 1 l.n. 104/92, prove equipollenti di cui all'art 3 stesso articolo; per gli alunni con pei differenziato predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo- didattici attuati sulla base dello stesso (PEI). e rilascia l'attestato comprovante i crediti formativi maturati. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Motivazione

Tale emendamento è necessario, perché altrimenti, si verrebbe all'assurdo che gli alunni con pei differenziato prenderebbero il diploma, cosa che la normativa da sempre negato.

3. All'articolo 22, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma "4. Agli alunni con PEI differenziato che non si presentino agli esami, neppure nella sezione "malati ", la Commissione sulla base della documentazione fornita dalla scuola, rilascia l'attestato con i crediti formativi maturati."

Motivazione

L'emendamento è necessario per evitare una prassi scorretta che fa sì che molti alunni con PEI differenziato, non presentandosi agli esami, vengano considerati per legge bocciati e chiedano la ripetenza al solo fine di " parcheggio della scuola " con lo snaturamento delle finalità della normativa inclusiva e con inutili aggravii per l'erario.

4. All'articolo 22, dopo l'introdotta comma 4, aggiungere il seguente comma "5 La famiglia per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, hanno diritto a pretendere, anche contro la volontà dei docenti, solo al primo anno la formulazione di un pei semplificato di cui all'art 16 comma 1 l.n. 104/92. Tale pei semplificato viene confermato o modificato per ciascuno degli anni successivi con delibera del consiglio di classe, senza che la famiglia possa opporsi, come avviene per tutti gli alunni."

Motivazione

L'emendamento è necessario per evitare derive giudiziarie contrastanti la normativa inclusiva, approfittando della mancata chiarezza dell'attuale disposizione dell'art 15 dell'O M n. 90/01 e dell'art 9 del dpr n. 122/09. Infatti molte famiglie hanno attivato la prassi di accettare sino al termine del quarto anno di scuola secondaria di secondo grado il PEI differenziato, pretendendo, il passaggio al pei semplificato all'inizio del quinto anno, sulla base delle disposizioni testé citate. Di conseguenza qualora l'alunno, non avendo mai svolto il programma ministeriale neppure in modo semplificato nei primi quattro anni, non viene ammesso agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione; la famiglia propone un ricorso al TAR contro la mancata ammissione agli esami; il Presidente del TAR, in base alle recenti modifiche al Codice di procedura amministrativa, emana immediatamente un decreto presidenziale entro 5 giorni dalla notifica del ricorso col quale ammette in via cautelativa l'alunno agli esami. A questo punto la famiglia , facendo forti pressioni sulla commissione, in modo che l'alunno svolga



federazione italiana per il superamento
dell'handicap

tutte le prove scritte ed orali in modo equipollente tramite questionari a scelta SI, NO, fa svolgere le prove con l'assistenza di persone che aiutano l'alunno a rispondere alle domande con la crocetta e fa superare gli esami. Si perviene così all'assurdo (solo a Roma si sono verificati almeno tre di questi casi) in cui la commissione è costretta a rilasciare il diploma ad alunni che non hanno mai svolto un regolare ciclo di studi superiori.)

Ipotesi di proposta di possibili emendamenti allo schema di decreto delegato n 377

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria

1. All'articolo 5, comma 1 bis sostituire la frase "garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;" con la frase "garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione e in almeno due dei seguenti tre ambiti disciplinari: psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche"
2. All'articolo 5, comma 2 bis, sostituire la frase "certificazione del possesso di almeno di 24 CFU/CFA acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche" con la frase "certificazione del possesso di almeno di 24 CFU/CFA acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell' inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".
3. All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia, della normativa scolastica, della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali;"
4. All'articolo 5 comma 1, aggiungere la lettera d) con la seguente: "d) numero 24 crediti CFU/CFA in pedagogia speciale e didattiche speciali su l'inclusione scolastica".

Motivazione

L'emendamento n. 4, finalizzato ad equiparare il numero di CFU/CFA ai 30 previsti per la formazione iniziale sulla pedagogia e didattiche inclusione dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria, garantisce una effettiva presa in carico del progetto inclusivo da parte dei docenti curriculari evitando così la delega, attualmente di fatto esistente, ai docenti per il sostegno.

Proposta di emendamenti allo schema di decreto delegato n 380

1. All'articolo 1, comma 3, lettera c) aggiungere le parole "fermo restando che inclusione nel sistema di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni per i bambini con disabilità è un diritto ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 della legge 104/92 e che per i bambini certificati con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della stessa legge 104/92 è garantito il diritto di priorità nell'accesso a tale sistema integrato."

Motivazione

L'emendamento è meramente ricognitivo di due norme fondamentali della l. n° 104/92 che è indispensabile richiamare espressamente tra le finalità del decreto delegato, dal momento anche che non crea aggravii per l'erario, ribadendo norme preesistenti.

2. All'articolo 1 comma 3 lettera f) aggiungere alla fine le parole "A tal fine per i bambini con disabilità da 0 a 6 anni lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e le ASL hanno l'obbligo di fornire personale docente specializzato e operatori ed assistenti specializzati nell'educazione e nelle didattiche inclusive."

Motivazione

L'emendamento richiama i principi contenuti nell'art. 13 comma 2 della l. n° 104/92 esplicitando l'obbligo di garantire personale esperto.

3. All'articolo 10, comma 2, alla fine aggiungere le parole "nonché da due esperti nel campo dell'educazione e dell'istruzione dei bambini con disabilità designati dalle federazioni FISH e FAND."

Motivazione

L'emendamento è immediatamente applicativo del disposto dell'art. 4 comma 3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con l. n° 18/09, circa l'obbligo di coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità in tutti gli atti "relativi a temi concernenti le persone con disabilità".

Testo del decreto n. 378 rielaborato con gli specifici emendamenti proposti da Fish Onlus

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Principi e finalità)

1. L'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
2. L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.
3. L'inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente agli alunni e agli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione sin dalla scuola dell'infanzia.
2. Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1, l'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo 11, come parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.

CAPO II PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Art. 3 (Prestazioni e competenze)

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ai sensi della normativa vigente perseguono il raggiungimento delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:
 - a) all'assegnazione nella scuola statale, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto;
 - b) all'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, nel rispetto del genere degli alunni a partire dalla scuola primaria;
 - c) alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 come rideterminata dalla normativa vigente;
 - d) alla costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 20 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, consentendo eccezionalmente di derogare, in misura non superiore al dieci per cento, al limite massimo di 20 alunni e fermo restando il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente;

d-bis) la presenza di più di un alunno con disabilità nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di disabilità lievi;

e) ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, che rispettano la normativa sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità nelle proprie sezioni e classi comuni, un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti

e-bis) allo svolgimento del preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al successivo articolo 8 bis"

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera c).

4. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

5. Gli Enti locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili:

a) l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dall'articolo 26 della legge n. 104 del 1992, dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998;

c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 1996 n. 23.

6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 297 del 1994 ed articolo 13, comma 1, lett. b) della legge n. 104 del 1992, lo Stato garantisce l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, dei libri di testo, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità, qualora manchi un diverso accordo di programma con gli Enti Locali.

7. Tutte le istituzioni pubbliche che realizzano l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità sono tenute al rispetto dell' "accomodamento ragionevole" di cui all'articolo 2 e 24 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 4

(Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica)

1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80.

2. L'INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, sulla base dei seguenti criteri:

a) qualità del Piano per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 10;

b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione di cui all'articolo 10 e nell'attuazione dei processi di inclusione;

c) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività formative;

d) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;

e) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi.

3. Alla valutazione di cui al comma precedente si affianca il documento di valutazione redatto dai genitori di tutti gli alunni della classe ed uno di autovalutazione redatto dai docenti della classe. Tali documenti vengono utilizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale e dai dirigenti scolastici per la valutazione rispettivamente dei dirigenti scolastici e dei docenti.

CAPO III

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Art. 5

(Certificazione e valutazione diagnostico-funzionale)

1. Il profilo di funzionamento, consistente nel funzionamento della persona in relazione ai contesti vissuti, in ambito scolastico ed extrascolastico, siano essi favorevoli o sfavorevoli, sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. A tal fine, all'articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. All'accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, fa seguito la redazione di un profilo di funzionamento di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.";

b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.

2. Al fine di un'ottimizzazione delle procedure, per una efficace e omogenea distribuzione e razionalizzazione delle risorse a livello nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento, secondo la Classificazione Interna del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS.

3. Al fine di garantire prestazioni omogenee sul territorio nazionale e le conseguenti modalità attuative, l'INPS, in accordo con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, fissa le linee guida contenenti i criteri per la definizione e la redazione della documentazione del medico-specialista di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del presente decreto.

Art. 6

(Commissioni mediche)

1. Al fine di conseguire un'efficace strutturazione del percorso diagnostico e per garantire una corretta valutazione nell'ambito dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva dell'alunno, all'articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le Commissioni Mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile o nella patologia da cui è affetto il minore Tali Commissioni Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 11e da un operatore sociale".

2. I genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale trasmette la certificazione di alunno con disabilità di cui al comma 1 all'unità di valutazione multidimensionale presente in ciascun distretto socio-sanitario perché la stessa partecipi al gruppo di lavoro di cui all'articolo 12 comma 5 legge 5 febbraio 1992, n. 104, onde individuare, insieme alla famiglia ed alla persona con disabilità, il profilo di funzionamento e provvedere alla redazione del PEI di cui all'articolo 11 del presente decreto che è parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 9 del presente decreto, ove anch'esso richiesto.

3. L'unità di valutazione multidimensionale unitamente al Gruppo di lavoro di cui all'articolo 12 comma 5 legge 5 febbraio 1992, n. 104, successivamente all'individuazione del profilo di funzionamento, individuano col PEI

a) le prestazioni sociali e sanitarie da erogare, anche con riferimento al fabbisogno assistenziale e di trasporto, identificandone la tipologia, l'entità, l'intensità ed il loro ordinamento anche con tutte gli altri interventi di supporto e sostegno più prettamente scolastici

b) il diritto al sostegno didattico ed elaborano una proposta di ore di sostegno ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 lett. d) del presente decreto.

4. I documenti elaborati come al comma precedente sono aggiornati al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona.

Art. 7

(Procedura per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità)

1. La domanda per l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione sociale e scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992, è presentata all'INPS secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le Commissioni mediche, come modificate dal presente decreto, effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti di cui agli articoli 5 e 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento.

2. La procedura per l'inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) presentazione da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità; la domanda può essere corredata dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3;

b) accertamento della condizione di disabilità;

c) trasmissione dell'accertamento della condizione di disabilità a cura dei genitori all'unità di valutazione multidisciplinare di cui all'articolo 5 del presente decreto, perché congiuntamente con il Gruppo di Lavoro dell'inclusione scolastica di cui all'articolo 12 comma 5 legge 5 febbraio 1992, n. 104 e con il protagonismo dell'alunno/studente con disabilità e la sua famiglia, si individui il profilo di funzionamento, si rediga il PEI ed, ove richiesto dai genitori, anche il progetto individuale di cui all'articolo 9 del presente decreto.

d) invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT) di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti:

1) i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6, con la proposta del numero delle ore di sostegno;

2) piano per l'inclusione di cui all'articolo 10.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Art. 8

(Gruppo per l'inclusione territoriale)

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è sostituito dal seguente:

Articolo 15

(Gruppo per l'inclusione territoriale)

1. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2013, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istituzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

2. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili."

Art. 8bis

(Assegnazione delle risorse professionali per l'inclusione scolastica)

1. Presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è costituito un Gruppo di Lavoro Interistituzionale (GLIR) composto da un docente esperto negli aspetti dell'inclusione scolastica nominato dal direttore generale regionale o dal dirigente con funzioni di coordinamento regionale, da quattro esperti, designati dalle consulte o coordinamenti regionali delle associazioni delle persone con disabilità e loro familiari, nonché da un numero variabile di esperti nominati dal Presidente della Regione, col compito di consulenza e proposta alle istituzioni competenti in materia di inclusione scolastica.

2. Gli Uffici Scolastici Regionali, in accordo con il MIUR, istituiscono, a livello provinciale, i Centri Territoriali di Supporto (CTS), con compiti di consulenza, formazione, monitoraggio e raccolta di buone pratiche. I Centri sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella dell'istituzione scolastica che li accoglie. I CTS sono affiancati, a livello distrettuale, dai Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI). I CTI sono composti da un docente esperto negli aspetti dell'inclusione scolastica nominato dal dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale, da quattro esperti, designati dalle associazioni delle persone con disabilità e loro familiari maggiormente rappresentative per l'inclusione scolastica, nonché da un numero variabile di esperti nominati dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci territorialmente competenti, col compito di consulenza e proposta alle istituzioni competenti in materia di inclusione scolastica.

3. I CTS operano d'intesa con i CTI, che svolgono funzione di coordinamento anche per i Gruppi Territoriali di Reti di Scuole operanti per l'Inclusione degli alunni con disabilità e di altri BES e favoriscono la formazione ed il coordinamento di analoghi gruppi di lavoro a livello di ambito territoriale, anche tramite la stipula di accordi di programma di cui all'art. 19 della legge n. 328/2000.

4. Le risorse finanziarie ed umane legislativamente previste per il funzionamento dei GLIP sono destinate al funzionamento dei CTS e dei CTI.

5. Le Regioni, d'intesa con gli USR, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare le norme relative all'istituzione, alla composizione ed al funzionamento dei predetti CTS e CTI.

CAPO IV BIS

CONCILIAZIONE

Art. 8 ter

(Tentativo obbligatorio pregiudiziale di conciliazione)

1. In caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, di trasporto gratuito e comunque concernenti il diritto allo studio di tali alunni, prima di avviare qualunque azione giurisdizionale, la famiglia deve chiedere l'intervento di un Collegio di conciliazione con l'amministrazione con cui è in conflitto.

2. Il Collegio di conciliazione è costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata munito di poteri decisionali, dalla famiglia che ha diritto ad essere accompagnata da un rappresentante di un'associazione di

persone con disabilità o loro familiari di propria scelta e dal Dirigente Scolastico della scuola interessata, che lo presiede.

3. Il Collegio si riunisce presso la scuola dell'alunno entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta della famiglia.

4. Qualora le parti in conflitto non raggiungano una conciliazione entro 15 giorni dal primo incontro, la famiglia, ricevuto il verbale di mancata conciliazione, che deve essere consegnato entro e non oltre lo stesso termine, può direttamente avviare le azioni giudiziali.

5. Per la durata del tentativo di conciliazione la decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione del ricorso è sospesa.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'INCLUSIONE

Art. 9

(Il progetto individuale)

Il Piano Educativo Individualizzato è parte integrante del Progetto individuale. A tal fine, all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sostituire le parole *"oltre alla valutazione diagnostico- funzionale"* con *"oltre al profilo di funzionamento"* ed inserire dopo le parole *"prestazioni di cura e riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale"* le parole *"il Piano Educativo Individualizzato ai fini scolastici"*.

Art. 10

(Piano per l'inclusione)

Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, elabora la proposta di Piano per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta formativa. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.

Art. 11

(Piano educativo individualizzato)

1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), redatto con le modalità di cui agli articoli 5,6 e 7 del presente decreto, indica, oltre alle necessità assistenziali, anche i sostegni didattici ed educativi utili a garantire, nella massima misura possibile, la piena partecipazione, su base di uguaglianza con tutti gli altri studenti, alla vita ed al percorso scolastico, partendo da una valutazione del profilo di funzionamento.

2. Il Pei, in particolare, dovrà indicare per quantità, qualità ed intensità:

- n) sostegno didattico specializzato, in misura idonea a garantire adeguato supporto all'intero contesto classe per garantire un ambiente inclusivo nonché specifici ed adeguati interventi rispetto ai bisogni didattici dell'alunno o studente con disabilità da attuare congiuntamente con gli insegnanti curricolari;
- o) assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, compresi adeguati supporti per le differenti modalità di *comunicazione, formulando la proposta di cui all'articolo 6 comma 3*
- p) assistenza igienica- personale e di base;
- q) trasporto;
- r) sussidi tecnologici;
- s) sussidi didattici accessibili, compresi quelli su supporto elettronico ed informatico;
- t) supporti per attività ludico, sportive ed extradidattiche;
- u) istruzione domiciliare;
- v) conciliazione scuola /lavoro;
- w) conciliazione scuola/ servizi abilitativi – riabilitativi;
- x) necessità assistenziali specifiche;
- y) somministrazione farmaci e interventi per cateteri e stomie;

z) Altro.

3. Il PEI stesso deve indicare come si coordinano gli interventi in esso previsti e come gli stessi, singolarmente ed in via generale, si coordinano con il più ampio progetto individuale, considerando al tempo stesso le risorse umane e gli interventi volti a garantire lo sviluppo dell'area emozionale/affettiva e relazionale, specie all'interno del contesto di classe.

4. In ogni singolo Pei è indicata anche la figura di facilitatore/responsabile della sua concreta attuazione, che, di norma, coincide con il coordinatore di classe o, in alternativa, con il Referente H di istituto.

5. Previa firma per sua condivisione ed accettazione da parte della famiglia e previa sottoscrizione anche di tutti gli altri attori impegnati alla sua redazione ed attuazione, il Pei vincola l'Amministrazione Scolastica, l'Ente Locale, l'Azienda Sanitaria, la famiglia, nonché ogni altro attore che ha assunto un impegno alla realizzazione dello stesso. In caso di divergenza si attiva il tentativo di conciliazione.

Art. 12

(Ruolo per il sostegno didattico)

1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 sono istituiti, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, quelli dei docenti per il sostegno didattico.

2. I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1.

CAPO VI

FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO

Art. 13

(Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.

2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica:

a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi università, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.

b) è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;

c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione;

d) l'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova predisposta dalle Università.

Art. 14

(Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e secondo grado)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica.

2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il corso è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari.

3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione. L'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di accesso predisposta dalle Università.

4. A decorrere dal 2019 accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, acquisiti esclusivamente presso l'Università.

5. Con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

CAPO VII

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 15

(Formazione in servizio del personale scuola)

1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, e con le risorse disponibili, il piano nazionale di formazione garantisce le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, con priorità a quelle in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi personalizzati.

3. Il piano di cui al comma 1 individua anche le attività formative per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo, relazionali, sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

Art. 16

(Continuità didattica)

1. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato.

2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del piano annuale di inclusione, il Dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.

3. Al fine di garantire la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, può essere proposto, non prima dell'avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per gli scolastici successivi fino alla conclusione del ciclo da parte dell'alunno con disabilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015.

4. Per i docenti con contratto a tempo indeterminato su posti di sostegno il passaggio su posto comune può avvenire solo quando, raggiunti i requisiti di cui all'articolo 12 comma 2 del presente decreto, si sia concluso il ciclo di studi dell'alunno con disabilità seguito al momento della richiesta.

5. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico si applica l'articolo 461 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297

Art. 17

(Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica)

1. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sul1a condizione delle persone con disabilità.
2. L'osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
 - a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale;
 - b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica;
 - c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
 - d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodo logico-didattica e disciplinare;
 - e) fornire pareri e proposte sugli atti normativi concernenti l'inclusione scolastica.
3. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinate le modalità di funzionamento e la durata dell'Osservatorio.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 18

(Istruzione domiciliare)

1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si determinano i criteri per assicurare la presenza dei docenti curricolari e di sostegno presso il domicilio dell'alunno, unicamente alle garanzie assicurative.

Art. 19

(Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1 settembre 2017, sono soppressi:
 - a) il primo, il secondo e il quarto periodo del comma 5, dell'articolo 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal presente articolo, si applicano anche alle commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto;
 - b) l'ultimo periodo dell'articolo 35, comma 7. della legge n. 289 del 2002.
2. All'articolo 13, comma 2-ter del decreto-legge n.104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ove ricorrono le parole "*diagnosi funzionali*", sono sostituite dalle seguenti: "*valutazioni diagnostico-funzionali*". Conseguentemente, con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2 ter del decreto legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto legislativo, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162.
3. Continuano ad avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 pubblicato per la prima volta nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994 n. 79 e ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994 n. 97 e il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n. 185, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 2 del presente decreto legislativo.
4. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 è soppresso.

Art. 20
(Decorrenze)

1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano a decorrere dal 1 settembre 2017 per le nuove certificazioni ed i rinnovi a partire dall'anno scolastico 2018/2019; resta ferma la previgente disciplina per le certificazioni ed i rinnovi effettuati entro il 31 agosto 2017.
2. Le modifiche di cui all'articolo 8 si applicano a decorrere dal settembre 2017.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.
4. Le sezioni di cui all'articolo 12, comma 1, sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed in esse vi confluiscono tutti i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno.
5. Il vincolo di permanenza di cui all'articolo 12, comma 2, si applica al personale docente assunto sui posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Al personale docente assunto a tempo indeterminato sui posti di sostegno entro l'anno scolastico 2017/2018, continua ad applicarsi il vincolo quinquennale di permanenza sulla predetta tipologia di posto.

Art. 21
(Copertura finanziaria)

1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, come determinato ai sensi dell'art. 1, comma 75 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con la procedura di assegnazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto; per il profilo dei collaboratori scolastici, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.
2. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) d) ed e) sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili.
3. Ai componenti della Commissione Medica di cui all'articolo 6, nella composizione prevista ai commi 1 e 2, ed i componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 8 ed ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 17 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborsi di spese e qualsivoglia altro emolumento.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 pari ad euro 3.32 milioni nell'anno 2017 e ad euro 9.95 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della